

(N. 577)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

ONOREVOLI SENATORI. — L'inflazione monetaria cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, gli sconvolgimenti economici che hanno seguito alla guerra, un certo declassamento della moralità fiscale, aspetto particolare di un fenomeno più generale del perturbamento morale portato dalle guerre e dalle vicende politiche degli ultimi decenni, una legislazione spesso caotica e talvolta ispirata a finalità demagogiche irraggiungibili, hanno aggravato notevolmente il fenomeno della evasione fiscale. Fenomeno che oggi si verifica su di una scala preoccupante e che compromette una equa distribuzione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie di contribuenti che non possono sfuggire all'esatta determinazione della imposta per motivi tecnici. La evasione, specie rispetto a taluni tributi sulla

produzione e sugli affari, assume i caratteri di uno strumento di concorrenza sleale, così da compromettere i normali rapporti economici e di spingere sulla strada della frode fiscale una schiera sempre più numerosa di contribuenti.

Non è qui il caso di fare dei processi di responsabilità che probabilmente porterebbero ad una certa distribuzione della colpa tra legislatore, contribuente ed amministrazione finanziaria. Può sembrare sufficiente la diagnosi di tale situazione per sottolineare e giustificare una ferma azione diretta ad eliminare questo doloroso fenomeno.

Per conseguire questa finalità l'Amministrazione da tempo sta intensificando i propri sforzi con risultati che sembrano sempre più soddisfacenti. In questi ultimi periodi sono state date precise direttive agli uffici, sono state prese opportune misure amministrative

e si sono assunte alcune iniziative legislative intese ad incidere sul fenomeno della evasione. Basti accennare all'inizio di una serie di corsi per una migliore preparazione tecnica dei funzionari, così da aumentare rapidamente la schiera dei verificatori contabili capaci di una lettura e di una interpretazione adeguata delle scritture contabili e dei bilanci delle imprese onde identificare più esattamente la materia imponibile; alle recenti decisioni per aumentare i funzionari preposti alla funzione di accertamento ricoprendo i posti di ruolo ancor oggi vacanti; al programma per aumentare la dotazione dei mezzi materiali a disposizione degli uffici accertatori ed allo studio del problema della meccanizzazione della formazione dei ruoli che, oltre a sollevare gli uffici dal compito materiale della tariffazione e della compilazione del ruolo, consentirà altresì la rilevazione statistica della materia imponibile di ciascuna categoria produttiva o professionale in modo da consentire un controllo su base nazionale dei redditi accertati con quelli valutati statisticamente con altri metodi. La stessa anagrafe tributaria è in via di riesame e la sua riorganizzazione su basi più efficienti consentirà un controllo efficace delle dichiarazioni dei redditi, specie ai fini dell'imposta complementare progressiva, in relazione anche all'impegno politico, sancito dalla Costituzione, di attribuire alla imposizione personale una funzione sempre più importante nel quadro delle imposte dirette.

Questa è l'opera di riorganizzazione intrapresa dall'Amministrazione finanziaria, senza procedere ad innovazioni legislative in materia di accertamenti. Ma in questa opera si è creduto opportuno inserire fin d'ora sistemi d'accertamento completamente nuovi, allo scopo di meglio adeguare i metodi dell'Amministrazione alle nuove esigenze della vita economica. Così al fine di combattere l'evasione fiscale, soprattutto nel settore delle imprese industriali e commerciali l'Amministrazione ha iniziato verifiche sistematiche per interi settori economici, organicamente scelti, verifiche effettuate dagli organi periferici ma secondo programmi studiati dagli organi centrali e con la loro collaborazione per conseguire una maggiore perequazione ed una mag-

giore aderenza alla realtà degli accertamenti rispetto a tutto il territorio nazionale ed a tutti i settori economici. Tali verifiche, che via via vengono allargate ed estese a nuovi settori, hanno dato fino ad oggi risultati veramente soddisfacenti in relazione al fine che si prefiggono. Da questa breve ma ricca esperienza l'Amministrazione ha già tratto e più ancora trarrà in avvenire ammaestramento per elaborare norme di carattere permanente relative all'accertamento analitico su cui si avrà occasione di tornare più avanti.

In questo quadro, ed operando secondo le linee del programma di riorganizzazione tributaria che è in via di graduale attuazione, tanto nella fase legislativa che nella fase amministrativa, si ritiene opportuno proporre un provvedimento che consenta un ulteriore decisivo passo verso l'attenuazione della evasione fiscale e verso una maggiore perequazione nella distribuzione dei carichi tributari.

Il provvedimento costituisce un consolidamento dell'opera fin qui svolta e pone nuove basi per i futuri rapporti tra contribuenti ed Amministrazione. Le norme che si propongono tendono infatti a chiudere un periodo economicamente ed amministrativamente turbolento ed a creare le condizioni per una più spedita e chiara amministrazione dei tributi diretti.

Lo schema in esame prende le mosse dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, recante disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette. Tale legge, di fatto, non entrò mai in vigore perchè la sua attuazione era subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale che, per ragioni contingenti e tecniche, si ritenne sempre opportuno rinviare. Il Titolo I dello schema disciplina la materia della dichiarazione in modo organico, chiaro e semplice, unificando termini e modalità nello stesso interesse del contribuente ed apporta al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, quelle modificazioni e quelle integrazioni che sono suggerite dalla esperienza pratica e dai nuovi criteri intorno ai quali si muove lo sforzo di riorganizzazione della imposizione diretta.

Lo schema di provvedimento non introduce molte innovazioni legislative in materia di

dichiarazione dei redditi. Il nostro ordinamento positivo contiene già numerose ottime disposizioni che sarebbero veramente efficaci se per lunga contuetudine o per prassi tollerata non fossero di fatto abbandonate. In primo luogo si tratta quindi di ridare efficacia pratica a tali norme, perfezionandole con dei ritocchi, a volta di portata modesta, ma che costituiscono degli anelli importanti per migliorare l'efficienza dell'intero sistema.

La dichiarazione del contribuente ritorna ad essere la base fondamentale della procedura di accertamento. Infatti, a partire dall'anno solare 1950, ciascun contribuente dovrà effettuare ogni anno, entro il 31 marzo, una dichiarazione dei propri redditi relativi all'anno precedente.

L'articolo 3 dello schema esclude in modo tassativo, per l'avvenire l'istituto della conferma col silenzio del reddito dell'anno precedente. È quello della conferma col silenzio un istituto le cui origini risalgono all'articolo 24 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 e che porta a considerare come confermato da parte del contribuente il reddito accertato nell'anno precedente quando il soggetto non presenti dichiarazione di variazione. Tale sistema che trovava la sua giustificazione nei casi in cui le variazioni di reddito da un anno all'altro sono praticamente irrilevanti, si è venuto deformando nel tempo, tanto che oggi si traduce, in via di fatto, nella facoltà riconosciuta implicitamente ai contribuenti di tacere anche le variazioni più sensibili dei redditi, lasciando all'Amministrazione l'onere dell'iniziativa per ogni modificazione in aumento degli accertamenti. La deformazione di questo istituto ci ha condotti al punto che la dichiarazione annuale e spontanea da parte dei contribuenti privati si può dire che sia effettuata da una percentuale di contribuenti estremamente modesta e quasi sempre per variazioni in diminuzione. Il contribuente rimane generalmente in passiva attesa che l'Amministrazione si muova per prima. È necessario, per rompere il circolo vizioso, porre il contribuente di fronte alla sua precisa responsabilità. La mancata dichiarazione sarà considerata d'ora innanzi come un comportamento antiggiuridico, come una vera e propria

evasione fiscale. La dichiarazione, che verrà effettuata secondo un modello fornito dall'Amministrazione, dovrà essere dettagliata e analitica il più possibile, dovrà riportare particolareggiatamente tutti i cespiti di reddito e, per i redditi che non sono accertati col sistema catastale, indicare l'ammontare del reddito lordo, le spese di produzione e le altre detrazioni consentite dalla legge ed il reddito netto. Così l'Amministrazione attraverso la critica dei vari elementi della dichiarazione sarà posta in grado di determinare il reddito fiscale in misura il più possibile aderente a quello effettivo.

Per rendere concreto l'obbligo della dichiarazione annuale e per evitare che la forza dell'abitudine riconduca amministrazione e contribuente nella posizione ora abituale, per la quale la presentazione della dichiarazione costituisce una mera formalità, a poco a poco superata dalla desuetudine, il provvedimento prevede diverse misure. Anzitutto l'omissione della dichiarazione è considerata una violazione della legge fiscale, punita in modo autonomo con un'ammenda, indipendentemente dalle sanzioni fissate per l'infedele dichiarazione. In secondo luogo quando la dichiarazione non venga effettuata, l'Amministrazione deve iscrivere a ruolo, in via provvisoria salvo aumento, il reddito dell'anno precedente, maggiorato del 10 per cento. Infine si richiama in vita una norma già esistente nella nostra legge fondamentale dell'imposta di ricchezza mobile, e precisamente nell'articolo 35 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, per cui l'ufficio trasmette al contribuente, pur senza averne l'obbligo, la scheda invitandolo a fornire la dichiarazione dei propri redditi. Il contribuente dovrà compilare il modulo e rinviarlo, anche a mezzo del servizio postale, all'ufficio, debitamente firmato, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'esperienza passata e recente dell'invito a mezzo di manifesti murali a presentare la dichiarazione, in effetti ha dato risultati insoddisfacenti. Si pensa che l'invio della scheda con l'invito a riempirla possa ridurre a limiti modesti l'evasione totale. Ciò non toglie che l'obbligo della iniziativa da parte del contribuente rimanga integro come obbligo legale: con l'invio del modulo si intende solamente

agevolare la dichiarazione da parte del soggetto. In tal modo, ciascun contribuente per evadere all'imposta, dovrà compiere un atto positivo, dovrà cioè o presentare una dichiarazione falsa o rifiutarsi di compilare e di restituire il modulo, mettendo in essere un atto più facilmente rilevabile e più facilmente perseguibile in via amministrativa e penale.

Tutti i contribuenti, si è detto, dovranno presentare la dichiarazione anche se non avranno ricevuta la scheda di dichiarazione, ma ne saranno tuttavia esclusi quelli il cui reddito ha già assolto ogni imposta diretta alla fonte o il cui reddito è già accertato con sistemi indipendenti dalla dichiarazione. Sono così esclusi dalla dichiarazione annuale i lavoratori dipendenti i quali godano di un puro reddito di lavoro che non superi le 600.000 lire dal momento che tali redditi soddisfano completamente il loro obbligo per ritenuta presso il datore di lavoro. Sono altresì esclusi i possessori di redditi fondiari accertati col sistema catastale ed il cui reddito complessivo sia inferiore alle 240.000 lire, e pertanto non assoggettato alla complementare (articolo 2 dello schema). In tal modo si è provveduto ad eliminare un numero rilevante di dichiarazioni relative a piccoli redditeri.

L'Ufficio potrà chiedere (in base all'articolo 5) in qualsiasi momento ulteriori chiarimenti, dettagli di conti, notizie e precisazioni di fatto necessari per l'accertamento inviando appositi questionari che il contribuente dovrà restituire debitamente sottoscritti. In tal modo s'intende anche di avviare i rapporti tra contribuente ed amministrazione su basi diverse da quelle tradizionali, cercando di ottenere normalmente le informazioni necessarie con il servizio postale, limitando il più possibile le occasioni in cui si rende necessaria la presenza personale del contribuente negli uffici. Questo consentirà di eliminare perdite di tempo, spesso inutili per il soggetto e per l'Amministrazione, eliminando in tal modo un inconveniente giustamente lamentato soprattutto dai piccoli contribuenti.

L'Amministrazione finanziaria intende prestare fede alla dichiarazione presentata dal contribuente e basarsi su di essa per iscrivere a ruolo la relativa imposta. Naturalmente

l'iscrizione a ruolo fatta sulla base della dichiarazione ha carattere provvisorio e l'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare gli elementi offerti dal contribuente; tale controllo non avverrà più con il sistema prevalentemente induttivo, come avviene oggi, ma con procedimenti analitici e con metodi sistematici. I procedimenti analitici di accertamento come il Ministro proponente ha avuto occasione di ricordare nel suo recente discorso al Senato, in occasione dell'esame del bilancio 1949-50, sono allo studio e troveranno una piena ed efficace applicazione con l'attuazione della riforma in preparazione: ma già da questo momento se ne è iniziata una parziale sperimentazione a titolo esplorativo. Il controllo delle dichiarazioni verrà effettuato per gruppi omogenei di contribuenti su base nazionale e nel quadro della situazione economica di ciascun settore.

Valendosi di funzionari, la cui preparazione professionale viene particolarmente curata, si procederà alla verifica contabile ed all'analisi dei bilanci di un gruppo di imprese che esercitano la stessa attività produttiva. Tali imprese saranno opportunamente scelte come dislocazione territoriale e come dimensioni ed in funzione di altre caratteristiche, così che l'insieme degli elementi rilevati nel loro complesso possano considerarsi sufficientemente caratteristici per l'intero ramo di attività. Da queste valutazioni singole si potrà, pertanto, risalire alla formulazione di criteri di massima sperimentalmente determinati, idonei a servire da sussidio per il controllo e la critica degli accertamenti analitici che verranno effettuati in tutte le imprese del settore.

In questo studio della fisiologia economica e tecnica delle imprese di ciascun settore, costituiranno un ottimo strumento accanto all'esame dei singoli bilanci, anche la meccanizzazione della formazione dei ruoli, la cui organizzazione è in fase avanzata di studio, e che consentirà, tra l'altro, la rilevazione statistica dell'ammontare del reddito imponibile per ciascun settore produttivo, e la creazione al centro di un ufficio statistico-economico che costituisca una specie di osservatorio a disposizione dell'Amministrazione. L'Ufficio dovrà in base ai risultati delle verifiche contabili,

delle statistiche fiscali di cui potrà disporre, e di ogni elemento che comunque sia di pubblico dominio, procedere all'esame continuativo dell'andamento economico dei singoli settori, mettendo in rilievo le caratteristiche di ciascuno di essi utili ai fini dei controlli fiscali. Con tutta questa complessa ma ordinata e sistematica organizzazione si pensa di poter arrivare a diramare istruzioni, chiarimenti ed illustrazioni agli uffici esecutivi, così da improntare la loro attività alla massima razionalità, abbandonando quel largo empirismo che fino ad oggi inevitabilmente ha dominato nella nostra prassi fiscale.

Ai fini dell'accertamento dell'imposta complementare una funzione di primo piano dovrà assolvere l'anagrafe tributaria in via di riordinamento su basi più semplici e snelle.

Per agevolare il controllo delle dichiarazioni da parte degli Uffici e per rendere più perequati gli accertamenti, i contribuenti verranno suddivisi in quattro gruppi, omogenei nei limiti del possibile, secondo i settori economici in cui operano, procedendosi al controllo di un quarto dei contribuenti in ciascun anno, e per ciascun contribuente verificando le sue dichiarazioni relative a tutti i quattro anni precedenti. Così si potrà ridurre lo sforzo dell'Amministrazione, coordinando ed ottenendo risultati più aderenti alla realtà.

È necessario, pertanto, che il termine utile per la rettifica della dichiarazione annuale, venga fissato in limiti tali da consentire questa rotazione nel tempo. Perciò l'articolo 4 prevede per la verifica ed il controllo un termine di tre anni successivi a quello in cui la dichiarazione fu presentata. Per i contribuenti per cui manchi ogni precedente accertamento, il termine di prescrizione della finanza è più ampio, estendendosi al quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Non deve preoccupare il prolungamento del periodo concesso all'Amministrazione per la revisione ed il controllo delle dichiarazioni. Esso non determina una incertezza apprezzabile intorno all'onere tributario per i contribuenti che assolvono correttamente al loro dovere. Il nuovo sistema si fonda sulla verità delle dichiarazioni e chi dichiara il vero nulla

ha da temere dal controllo successivo. Sono i frodatori che saranno identificati dalle verifiche dell'Amministrazione: ed allora è giusto che si lasci un tempo sufficiente agli uffici perchè la loro opera sia accurata e non affrettata. Che i contribuenti non onesti corrano l'alea degli accertamenti per diversi anni arretrati non può che essere considerato conseguenza del loro comportamento antiggiuridico.

In via transitoria, al fine di regolare il trapasso tra il vecchio ed il nuovo sistema, chiudendo nel contempo il confuso periodo di proroghe indiscriminate dei termini per l'accertamento, si propone che per i redditi conseguiti nel 1946-48 l'azione della finanza per le rettifiche e per l'accertamento debba essere conclusa entro il 30 giugno 1951 (articolo 47). Questo non significa che l'azione in corso si debba protrarre fino a quel limite: giacchè la condizione attuale del lavoro di accertamento porta a ritenere che la gran parte delle revisioni sarà conclusa molto prima del 1951.

Una esigenza, sentita con particolare intensità negli anni di variazioni sensibili nel valore della moneta, ma che costituisce una esigenza permanente di un sistema tributario ben ordinato, è quella di avvicinare quanto più è possibile il momento in cui il reddito matura a quello in cui il contribuente paga l'imposta ad esso relativa. Nel nostro ordinamento positivo non ci si è mai dati molto carico di questo problema, anche perchè nelle fasi di stabilità economica l'imposizione tendeva ad adagiarsi su un criterio di ordinarietà dei redditi accertati. Ma in momenti di dinamica economica vivace la situazione attuale della nostra legislazione e della nostra pratica amministrativa si risolve in una sperequazione rispetto alle diverse classi di reddito, in relazione ai diversi metodi di accertamento e di percezione dell'imposta. Infatti mentre molti contribuenti pagano l'imposta nello stesso momento in cui percepiscono il reddito (come nel caso dei redditi di ricchezza mobile categoria C 2), altri soggetti sono chiamati legalmente a sostenere il tributo con un ritardo che è non inferiore a due anni. Così per i redditi di categoria B della imposta di ricchezza mobile il

reddito maturato nel 1948 viene dichiarato ed accertato nel 1949 e riscosso nel 1950, quando per inevitabili ritardi nelle revisioni e negli accertamenti l'intervallo non sia ancora maggiore. Il fatto assume una importanza notevole nei periodi in cui la moneta perde il suo valore, perchè eventuali riscossioni a titolo provvisorio non possono che commisurarsi ad anni precedenti e, quindi, a livelli monetari minori a quelli effettivi: e lo Stato sopporta il danno del ritardo nell'adeguamento del gettito dei tributi diretti e si diffonde l'impressione di un cattivo funzionamento dell'intero sistema di imposizione.

Si è cercato ora di compiere qualche passo nel senso di avvicinare il pagamento della imposta al momento della percezione del reddito (Titolo III, articoli 19 e 20).

D'ora innanzi il reddito dovrà essere dichiarato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato percepito: e l'imposta, liquidata provvisoriamente sulla dichiarazione, sarà iscritta a ruolo e riscossa a partire dall'agosto dell'anno della dichiarazione. Riprendendo l'esempio ricordato, il reddito del 1948 verrà dichiarato entro il marzo del 1949, messo a ruolo nel luglio 1949 e riscosso dall'agosto 1949 al giugno 1950, realizzando un notevole accorciamento tra il periodo di maturazione del reddito e quello di riscossione dell'imposta relativa. Queste disposizioni entreranno in vigore con l'esercizio finanziario 1951-52 per aver modo di preparare la soluzione di talune difficoltà amministrative evidenti.

\* \* \*

Allo scopo di indurre i contribuenti a dichiarare il reddito effettivamente conseguito nell'anno precedente e per identificare coloro, più o meno numerosi, che oggi sfuggono ad ogni forma di imposizione diretta, e che sono quindi sconosciuti completamente al fisco, si rendono assolutamente necessarie due ordini di misure: in primo luogo è necessario assicurare il contribuente onesto che in avvenire non verrà colpito dalle varie imposte che incidono sul suo reddito con aliquote irragionevoli ed insopportabili; in secondo luogo è necessario dare un minimo di tranquillità per chi

si trova in una posizione fiscale incerta in relazione a situazioni passate, offrendogli la possibilità di regolarizzazione secondo equità e ragione la propria condizione fiscale.

Al futuro guardano soprattutto il Titolo II ed il Titolo VI dello schema di provvedimento in esame. Al contribuente la tranquillità per l'avvenire non può derivare che dalla normalizzazione delle aliquote, oggi invero eccessive. L'altezza delle aliquote delle imposte dirette, ampiamente dimostrata sia dagli studiosi che dagli uomini politici in sede parlamentare, proviene soprattutto dalla scala dell'imposta complementare e dalla tassazione diretta locale.

Per quanto riguarda l'imposta complementare, le aliquote oggi esistenti rispecchiano una situazione monetaria del tutto passata. La scala delle aliquote venne costruita quando il livello dei prezzi, e, quindi a maggior ragione dei redditi nominali, era notevolmente inferiore a quello attuale. Il processo di gonfiamento di tutti i valori e redditi nominali, fino all'attuale fase monetaria di stabilizzazione, rese l'imposta più fortemente progressiva, tanto da costituire all'attuale livello monetario un peso insopportabile per la generalità dei contribuenti. In una simile situazione l'evasione è entrata a far parte del costume dei contribuenti quasi come l'unico mezzo di difesa contro l'eccesso delle pretese del fisco e nella pubblica opinione trova notevoli scusanti che non possono essere ignorate in sede politica e legislativa. Si è arrivati anche a questo che negli uffici si è fatta talvolta strada la prassi di moderare l'imposta, rapportando il suo peso effettivo entro il limite ritenuto dall'Amministrazione tollerabile per il contribuente, attraverso una riduzione del reddito imponibile rispetto a quello effettivamente conseguito. È, questa, una prassi da condannarsi nel modo più assoluto, perchè sostituisce l'Amministrazione al legislatore, perchè può aggravare le sperequazioni e perchè può essere anche fonte di arbitri. Ma per riportare gli uffici ed i contribuenti all'applicazione letterale della legge, è necessario che l'imposta complementare sul reddito globale e le altre imposte dirette non superino aliquote sopportabili per tutti, ed in particolare adeguate

alla capacità dei redditi medi. In sostanza, pur tenendo conto della nostra situazione, che impone ad ogni contribuente il massimo sacrificio e sforzo nella distribuzione dei carichi pubblici fino a che la ricostruzione finanziaria non sia consolidata, non si ritenne che le aliquote dell'imposta complementare possano essere fissate in misure superiori a quelle indicate dall'articolo 18, le quali, unitamente alle imposte reali, rappresentano il massimo che secondo la valutazione del Ministro proponente il fisco può chiedere onestamente, senza compromettere la moralità del contribuente da un lato, e dall'altro senza inaridire il risparmio individuale che, nell'economia italiana ha una funzione preminente da assolvere, per la nostra ricostruzione. Con le aliquote proposte un reddito medio, dell'ordine di 5 milioni annui, sopporterà un complesso di oneri statali e locali di circa il terzo del reddito effettivo.

Qualcuno potrebbe osservare che in tal modo non si dà alla imposta personale progressiva tutto quel peso che è vivamente auspicato e che può conseguirsi solo dopo attuata una larga e drastica riduzione delle aliquote delle imposte reali. Ma si tratta di una sistemazione transitoria che si vuol dare all'imposizione diretta sul reddito, senza compromettere eccessivamente il gettito delle imposte, e senza mettere in pericolo il bilancio nel periodo di transizione. Bisogna agire con energia, ma con prudenza, frenando impazienze per quanto legittime. È fermo proposito di operare questo trasferimento dell'onere fiscale dall'imposizione reale a quella personale, migliorando sempre più gli accertamenti e proseguendo, man mano che ciò si verificherà, nell'opera di riduzione delle imposte reali sul reddito. Il Ministro proponente ritiene necessario, ai fini di un migliore assetto della nostra imposizione diretta, che si debba assumere l'impegno politico per cui l'onere complessivo imposto ai contribuenti ai fini delle imposte dirette non debba in avvenire venir inasprito con aumenti di aliquote. Ma le variazioni dei tassi di imposta dovranno venir effettuate solamente al fine di modificare la distribuzione interna del carico fiscale, tra imposte reali ed imposta personale, senza alterare il peso nel suo insieme.

In armonia con la sostituzione delle attuali aliquote secondo la scala proposta nell'articolo 18, si è provveduto ad aumentare il minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare, il quale funzionerà dal 1950 anche come abbattimento alla base, dalle attuali 60.000 lire a 240.000 lire (corrispondenti a 40 volte il minimo imponibile dell'anteguerra). Con la trasformazione del minimo imponibile in abbattimento alla base e con la sostituzione del criterio di detrazione dei carichi di famiglia, che anziché effettuarsi in misura proporzionale al reddito si effettuerà per un ammontare fisso di 36.000 lire per ciascuna persona a carico (articolo 16), si è cercato di venire incontro ai redditi minori, i quali sopporteranno in tal modo un tasso notevolmente inferiore a quello nominale.

La seconda misura prevista dallo schema per ridurre le aliquote è quella che tocca la finanza locale. La Commissione centrale per la finanza locale cui praticamente è attribuita la facoltà, in base alla legge comunale e provinciale, di autorizzare i comuni e le provincie ad eccedere ogni limite nel campo delle imposte locali, facoltà che fino ai primi anni della guerra aveva esercitato con estrema moderazione e cautela, in questi ultimi anni ha dovuto fare larghe concessioni in materia, sotto lo stimolo delle necessità inderogabili delle finanze comunali e provinciali e di fronte agli accertamenti eccessivamente modesti delle imposte dirette. La situazione del tutto eccezionale del dopoguerra sta, almeno in questo campo, a poco a poco attenuandosi, tanto che le aliquote locali, in tema di imposta di famiglia ed imposta sull'industria, commercio e professioni, che aveva raggiunto altezze veramente preoccupanti, sono andate riducendosi. Nel 1948 infatti la Commissione centrale per la finanza locale, in via di massima non ha concesso autorizzazioni ad eccedere rispetto alle aliquote normali per oltre il 100 per cento per le imposte sulle industrie e sui commerci e il 50 per cento per l'imposta di famiglia. Questa riduzione dell'eccedenza, che si è verificata senza inconvenienti, può venire ora ulteriormente accentuata. Il fatto nuovo è che tale riduzione prevista per l'articolo 43 dello schema in esame

viene sancita legislativamente, riservando da ora innanzi al Parlamento anzichè al potere esecutivo di disciplinare questo campo, che fino ad oggi sfugge al suo controllo.

Dal 1° gennaio 1950, infatti, per l'articolo 43 dello schema in esame, le aliquote delle sovrimeposte mobiliari locali e dell'imposta di famiglia vengono riportate al livello massimo fissato dal testo unico del 1931. E precisamente, per l'imposta comunale sulle industrie, commerci e professioni al 3 per cento per i redditi mobiliari di categoria B ed al 2,40 per cento per i redditi mobiliari di categoria C/1 e per l'addizionale provinciale all'1,50 per cento per i redditi di categoria B e all'1,20 per cento per i redditi di categoria C/1. In tal modo il reddito imponibile di categoria B verrà a pagare complessivamente tra imposta erariale e locali il 22,50 per cento e quello di categoria C/1 il 15,60 per cento del reddito. Naturalmente si aggiungono poi altri aggravii, quali ad esempio il contributo per l'E.C.A., che viene transitoriamente conservato e l'aggio esattoriale. Per quanto riguarda l'aggio è previsto per il 1950 il ritorno all'aggio contrattuale, il che costituisce un ulteriore alleggerimento — in molti casi sensibile — per il contribuente.

L'aliquota massima dell'imposta di famiglia viene riportata all'8 per cento stabilendosi con l'articolo 44 dello schema che tale aliquota si applichi per i redditi non inferiori ai 5 milioni di lire, i quali, in tal modo, a solo titolo di imposte personali, pagheranno tra complementare e famiglia meno del 16 per cento sul reddito diminuito dell'ammontare delle imposte reali.

Le finanze dei Comuni e delle provincie se da un lato sopporteranno le conseguenze della riduzione delle aliquote, dall'altro si avvantaggeranno dell'incremento notevole della materia imponibile che si otterrà attraverso gli accertamenti più esatti che si prevedono, nonchè attraverso l'accelerarsi della liquidazione delle imposte, che riguardano gli esercizi passati e che il presente schema si propone di favorire, come si vedrà più innanzi.

Inoltre per la finanza locale, altre misure tributarie verranno proposte con un provvedimento separato.

Rimane in sospeso il problema delle sovrimeposte immobiliari. La situazione ben nota dei fabbricati vincola naturalmente l'amministrazione finanziaria, anche se si può prevedere un miglioramento degli accertamenti attraverso le dichiarazioni, che dovranno acquisire all'imposta i redditi effettivi conseguiti dai proprietari. Per i terreni prima di agire in questa materia si ritiene necessario e opportuno approfondire ulteriormente gli studi, tenendo conto di tutti gli aggravii che pesano sul reddito fondiario, circa la possibilità di rivedere gli attuali redditi catastali, oggi fissati in appena 12 volte il livello prebellico.

Nel quadro di questa prima riorganizzazione dell'imposizione diretta, si è preso altresì in esame l'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie. Si tratta di una imposta che venne istituita in un momento di particolare congiuntura monetaria ed economica che, oggi, si può considerare superata. Con tale imposta una famiglia di due coniugi con due figli dovrebbe pagare, dopo esentate le prime 750.000 di reddito, il 50 per cento per ulteriori 250.000 e il 100 per cento sulla eccedenza. Di modo che tale famiglia non potrebbe mai avere una spesa superiore alle 875.000 lire annue. Le difficoltà tecniche di applicazione e la sproporzione delle aliquote ai reali rapporti monetari, hanno fatto sì che, benchè la legge prevedesse il tributo come un tributo obbligatorio, quasi nessun comune l'abbia applicato e, quei pochi comuni che l'applicano, lo fanno solo per casi sporadici, così da renderlo ancora più arbitrario nella concreta amministrazione di quanto concettualmente non sia.

Queste considerazioni e le inevitabili pericolose conseguenze nettamente deprimenti sulla dichiarazione dei redditi, hanno consigliato di sopprimere l'imposta col 1° gennaio 1950 (articolo 45).

Sempre nel quadro delle provvidenze intese a moderare le aliquote si è preso in considerazione la posizione dei redditi più modesti di categoria B e C/1. Si tratta di contribuenti che oggi, in sede di imposte reali, sono colpiti con la medesima aliquote dei redditi più elevati benchè il loro reddito sia prevalente-



mente di lavoro, e quindi socialmente ed economicamente prossimo a quello della categoria C/2. Con l'articolo 15 si è voluto estendere pertanto l'abbattimento alla base, alla ricchezza mobile di categoria B e C/1 nella stessa misura fissata attualmente per i redditi di categoria C/2, così da consentire a tutti coloro che hanno un reddito di lavoro o misto non superiore alle 240.000 lire l'esenzione dalla imposta mobiliare e per i redditi non molto superiori a quel limite una sensibile riduzione delle aliquote. Il limite di esenzione funziona infatti anche come abbattimento alla base. Per ragioni di prudenza, il nuovo sistema è introdotto in due tempi: col 1° gennaio 1950 l'abbattimento sarà di 120.000 lire; col 1° gennaio 1951 raggiungerà il suo limite normale di 240.000 lire. La moderazione di aliquota, ottenuta mediante l'abbattimento alla base, è circoscritta praticamente ai redditi minori, come si può vedere dalla seguente tabella:

COMPUTO DEL TASSO EFFETTIVO AI FINI DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE TENUTO CONTO DELL'ABBATTIMENTO ALLA BASE.

Reddito effettivo	Tasso effettivo cat. B aliquota nominale 18 %		Tasso effettivo cat. C/1 aliquota nominale 12 %	
	Abbattimento 120.000	Abbattimento 240.000	Abbattimento 120.000	Abbattimento 240.000
120.000.....	0	—	0	—
160.000.....	4,50	—	3—	—
180.000.....	6—	—	4—	—
200.000.....	7,20	—	4,80	—
240.000.....	9—	0	6—	0
300.000.....	10,80	3,60	7,20	2,40
400.000.....	12,40	7,20	8,40	4,80
500.000.....	13,68	9,36	9,12	6,24
750.000.....	15,12	12,24	10,08	8,16
1.000.000.....	15,84	13,68	10,56	9,12
2.000.000.....	16,92	15,84	11,28	10,56
3.000.000.....	17,28	16,56	11,52	11,04
4.000.000.....	17,46	16,92	11,64	11,28
5.000.000.....	17,568	17,136	11,712	11,424

Il Ministro proponente si è, tuttavia, preoccupato della situazione che potrebbe derivare dalla prima applicazione di questa norma, in quanto l'attuale schema verrà probabilmente tradotto in legge solo dopo che una parte notevole dei redditi sarà definita e dopo che gli uffici avranno iniziato il faticoso lavoro della compilazione dei ruoli. Per evitare intralci agli uffici, da un lato, e per tener conto del fatto che nella determinazione dell'imponibile gli uffici hanno considerato l'onerosità dell'imposta accertando, come si è detto, redditi inferiori a quelli reali, con l'articolo 46 si propone che in via provvisoria nei ruoli per l'anno 1950 i redditi di categoria B e C/1 possano essere iscritti per lo stesso ammontare di imposta per cui sarebbero stati iscritti ove non si fosse introdotto l'abbattimento. In pratica nei ruoli principali ed in quelli suppletivi di prima serie, la cui riscossione comincia a febbraio, l'imposta non verrà diminuita in conseguenza dell'abbattimento, a meno che il contribuente non dimostri che il suo reddito venne già accertato in misura esatta dagli uffici. Si tratta di un accorgimento eccezionale, fondato su esigenze pratiche evidenti: ma eseguita l'iscrizione per il 1950, entrata in vigore la legge che si propone, con le sue moderazioni e col rinnovato sistema di accertamento di identificare il reddito effettivo, procedimenti automatici come quelli proposti non saranno più ammissibili, essendo in netto contrasto con lo spirito che si vuole imprimere all'attività amministrativa. In concreto già rispetto alle imposte che saranno riscosse con i ruoli suppletivi di seconda serie del 1950 l'aumento automatico della base imponibile non avrà più luogo, in quanto saranno iscritti in quei ruoli accertamenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, e gli uffici e le commissioni nella determinazione del reddito imponibile potranno tener conto del nuovo regime, avvicinando il reddito imponibile a quello effettivo, senza preoccupazioni di determinare carichi insopportabili. Comunque si tratta di maggiore iscrizione provvisoria che potrà essere impugnata dal contribuente.

\* \* \*

Risolto il problema dell'aliquote in modo da assicurare al contribuente una imposizione severa ma sopportabile per l'avvenire, col provvedimento in esame si è cercato di tranquillizzarlo nei confronti del futuro anche in rapporto al sistema di accertamento del reddito. Anticipando quello che sarà il nucleo della riforma tributaria, che in sede di sistemazione delle leggi delle imposte dirette troverà una completa e rigorosa disciplina, si è proposto, con l'articolo 6, di consentire la tassazione in base a scritture contabili anche per le imprese che non siano soggette a tassazione in base a bilancio secondo le norme ora in vigore.

Con tale norma, anche l'impresa individuale ordinata in forme sociali diverse da quelle richiamate dall'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, potrà chiedere, quando presenti un minimo di requisiti, che il suo reddito venga accertato in modo analitico sulla base delle scritture contabili, sempre che queste siano tenute in modo da consentire il controllo della veridicità della dichiarazione. La disposizione vuol rappresentare un primo passo per una equiparazione sempre più effettiva e sostanziale tra società tassate in base a bilancio e le altre forme di imprese.

Per agevolare l'accertamento degli Uffici e per evitare artificiosi spostamenti della sede legale delle società a meri fini elusivi della imposta, si è voluto dare facoltà con l'articolo 7 agli Uffici di accertare l'imposta stessa nella località in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa, quando questo non coincida nè con la sede legale, nè con quella amministrativa. La norma completa e chiarisce sulla base della esperienza pratica il precetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

In conformità al voto espresso dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge sulla rivalutazione monetaria, con il secondo comma dell'articolo 8 si estendono le norme della rivalutazione anche alle merci ed alle materie prime possedute dall'impresa. È evidente, infatti, che come il fisco riconosce che il metro monetario ha mutato espressione

nei confronti degli impianti e di attività determinate, lo stesso riconoscimento deve avvenire nei confronti del magazzino considerato nel suo complesso, per impedire che si vengano a tassare, in occasione del suo realizzo, plusvalori puramente fittizi. D'altro lato è sembrato opportuno tener conto della evidente sperequazione che oggi si verifica ai danni delle imprese commerciali, le quali non posseggono impianti fissi, ma esclusivamente o prevalentemente merci, e quindi non possono provvedere ad una rivalutazione del loro attivo, portandolo, se del caso, a capitale, analogamente a quanto è stato ammesso nei confronti delle imprese industriali. L'articolo 8 elimina una evidente anomalia del nostro sistema fiscale.

In questa formulazione, come in quella relativa all'accertamento in base a scritture contabili di cui si è già detto, il progetto si ispira alla preoccupazione di equiparare il più possibile e sotto ogni profilo il trattamento delle imprese indipendentemente dalla loro forma legale, per togliere eventuali stimoli fiscali alla costituzione di società anonime. Nel concedere la rivalutazione del monte merci, perciò, si è ritenuto di non limitare questo giusto riconoscimento di una mutata situazione monetaria alle sole società tassate in base a bilancio, ma di estenderlo altresì alle imprese in qualsiasi altra forma costituite, purchè tengano regolari inventari e si sottopongano all'accertamento analitico.

Col 1° comma dell'articolo 8 si è precisata una regola relativa alla valutazione del monte merci indispensabile per evitare errate interpretazioni ed abusi. Il Codice civile all'articolo 2425, n. 2, infatti impone alle imprese l'obbligo di valutare il monte merci ad un valore massimo dal quale le imprese possono scostarsi per scendere al disotto ma non per superarlo. Secondo il Codice civile il massimo valore d'inventario è il minore tra il costo e il prezzo desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini della determinazione del reddito tale valore viene assunto anzichè come massimo, come minimo.

Con gli articoli 9 e 10 si è voluto disciplinare un problema che si presenta in ogni condizione, ma la cui gravità diviene parti-

colarmente evidente nei periodi di ampie oscillazioni nel livello dei prezzi. È ben noto che ogni impresa commerciale od industriale deve avere per motivi tecnici nei propri magazzini una quantità minima di materie prime o di merci. Questa quantità che è indispensabile per un buon funzionamento dell'impresa, è da un punto di vista economico intangibile, tanto che la dottrina la chiama «scorta di ferro», «scorta permanente». Dal fatto che quando tale scorta viene intaccata per un motivo qualsiasi sorge immediatamente per l'impresa la necessità di provvedere a ricostituirla al più presto, derivano alcune conseguenze che il progetto di legge si propone di disciplinare.

Quando la ricostituzione avviene ad un prezzo diverso da quello al quale la scorta permanente o parte di essa è stata venduta, l'impresa realizza un utile (se la ricostituzione avviene ad un prezzo inferiore a quello della vendita) o una perdita (nel caso contrario). Secondo i criteri oggi riconosciuti per il monte merci e per i prodotti dell'impresa l'utile o la perdita viene determinata al momento della vendita, in base alla differenza tra prezzo di acquisto del prodotto (o suo costo di produzione) e prezzo di vendita. Tale sistema, che costituisce una esasperazione dell'estensione del principio nominalistico nel campo fiscale, conduce a tassare dei redditi od a riconoscere delle perdite puramente contabili e non effettive.

Quando il livello dei prezzi subisce una profonda alterazione i maggiori o minori ricavi rispetto al costo di acquisto non possono essere presi a base per la determinazione del reddito imponibile se non nei limiti in cui si è tenuto conto del costo di ricostituzione della scorta permanente, cioè di quella dotazione di cui l'azienda non può essere privata stabilmente senza alterarne i caratteri e le dimensioni.

In realtà è il costo di ricostituzione che offre il fondamento per determinare se nell'alienazione della dotazione permanente vi è stato un utile od una perdita e per fissarne l'ammontare.

Seguendo questo pensiero si accolgono nel progetto due principi: *a)* il valore della scorta normale non influisce in alcun modo sulla

determinazione del reddito. Essa deve venire valutata sempre al prezzo di costo anche se il suo valore ribassa, così da non tradursi in una perdita per l'azienda, ai fini fiscali e viceversa; *b)* ove la scorta normale venga intaccata, l'utile o la perdita si determina al momento della sua ricostituzione, in base alla differenza tra prezzo di vendita da un lato e costo o prezzo di ricostituzione dall'altro. Si pensa in tal modo di non colpire utili puramente nominali e di non concedere detrazioni per perdite fittizie in seguito a movimento di prezzi e si cerca inoltre di stimolare le imprese a ricostituire le loro scorte indispensabili, consumate in momenti di particolare difficoltà. Naturalmente l'applicazione di tale norma è subordinata, nell'interesse dell'Amministrazione, a determinate condizioni, quali: la determinazione quantitativa della scorta indispensabile in base alla consistenza di inventario della impresa debitamente accertata secondo criteri di normalità; l'accantonamento in un conto al passivo del bilancio dell'intero importo ricavato dalla vendita della scorta permanente, che si deve considerare un'attività contabilmente bloccata ai fini della ricostituzione; l'imputazione delle merci acquistate prima alla scorta permanente sino alla sua integrale ricostituzione poi al volano; ricostituzione in un periodo di tempo molto breve (tre anni), dopo di che l'amministrazione computa ai fini fiscali il profitto o la perdita secondo i criteri normali, presumendo che la mancata ricostituzione della scorta nel termine fissato, confermi una stabile variazione nella consistenza del magazzino permanente.

Affermato tale principio non si è potuto non considerare in via transitoria e per ragioni di evidente equità, il fenomeno di carattere generale per cui molte imprese nel periodo bellico per motivi evidenti (chiusura dei mercati di rifornimento; asportazioni e requisizioni di autorità militari, danni di guerra, ecc.) hanno intaccato più o meno profondamente le loro scorte, talvolta subendo anche l'imposizione sugli utili di natura prevalentemente monetaria, conseguiti nel loro realizzo. Svolgendo un concetto che già aveva trovato un principio di accoglimento nella nostra legislazione sugli utili di guerra, sembra equo e rispondente anche alla opportunità di soste-

nere il ristabilirsi di un migliore equilibrio produttivo delle imprese, suggerire che la spesa per la ricostituzione delle scorte necessarie sia considerata, nelle eccezionali contingenze del dopo-guerra, e con le opportune cautele, una spesa necessaria e come tale esclusa all'imposizione (articolo 11).

Sempre nel quadro delle provvidenze intese a stimolare la ripresa produttiva, per venire incontro alla esigenza generalmente sentita di un rinnovo, di un riammodernamento e di un ampliamento degli impianti, che in Italia hanno subito un processo di notevole invecchiamento, con l'articolo 12 si consente un ammortamento più rapido degli investimenti relativi. A tal fine l'impresa può ridurre di 2/5 il periodo concesso per l'ammortamento

L'impresa è libera di distribuire il 40 % del costo degli impianti di cui è ammesso l'anticipato ammortamento nei primi quattro esercizi successivi all'investimento, purchè non imputi a nessuno di essi una quota di ammortamento addizionale superiore al 15 per cento della spesa. Con questo l'anticipato ammortamento si distribuisce su non meno di tre esercizi. Alle imprese, in tal modo, è bene chiarire, non si concede alcuno sgravio fiscale ma, a somiglianza di quanto è stato fatto, ad esempio in Inghilterra, si provvede semplicemente a posticipare di qualche anno l'imposta di ricchezza mobile attraverso una maggiore detrazione delle quote d'ammortamento nei primi anni da compensarsi con corrispondenti minori detrazioni nell'ultimo periodo.

Infine, rispondendo a vive sollecitazioni, con gli articoli 13 e 14 si regola la materia molto controversa relativa alle conseguenze fiscali dei danni derivanti da infortuni tellurici ed atmosferici. Attualmente la revisione dei redditi che siano diminuiti in seguito agli eventi naturali enunciati nell'articolo 13 ha effetto solo a partire dall'anno successivo allo evento. Con lo schema in esame lo sgravio ha effetto immediato dal momento dell'evento stesso. Si confida così che la tempestività dell'intervento lo renda più efficace.

Con l'articolo 21 si propone di eliminare una situazione che potrebbe avere gravi conseguenze se assumesse maggiori proporzioni, come si può facilmente temere. Nel caso in

cui una impresa non tassata in base a bilancio si trasformi in una società per azioni o in accomandita, l'imposta calcolata sul reddito a suo carico vien meno con la modificazione della forma giuridica dell'impresa stessa. Ma l'imposta dovuta sul reddito della nuova società comincia a venir riscossa solo dopo almeno due anni, perchè si deve attendere che un esercizio si concluda, che un bilancio sia presentato e che un accertamento possa essere fatto al nome del nuovo ente.

Con l'articolo 21 si dispone, per evitare l'inconveniente lamentato, che nell'intervallo di tempo necessario per arrivare all'accertamento sulla base del bilancio, la nuova società paghi l'imposta in via provvisoria sull'ammontare di imposta liquidata nell'ultimo esercizio della impresa che si trasforma, salvo conguaglio.

\* \* \*

Un ostacolo psicologico ad una esatta dichiarazione da parte del contribuente è costituito in modo indubbio dal timore che l'amministrazione si valga degli elementi così acquisiti per gravare la mano negli accertamenti ancora in sospeso ed interessanti anni passati, nei quali diverse erano le aliquote e diversi i criteri di applicazione pratica della legge. L'osservazione è resa più grave dall'ovvio rilievo che spesso le varie imposte si determinano reciprocamente. L'imposta sull'entrata, l'imposta di ricchezza mobile e, entro certi limiti, l'imposta sul patrimonio, hanno inevitabilmente dei punti di contatto.

Pertanto, mentre da un lato si aumenteranno gli sforzi che l'Amministrazione sta facendo per definire entro il dicembre 1949 il più possibile degli accertamenti arretrati, con il Titolo V si dettano particolari norme atte a favorire la sistemazione delle posizioni irregolari del presente pur facendo salvo il criterio di giustizia che vuole che i contribuenti meno sollecitati non abbiano un trattamento di favore rispetto ai contribuenti più esatti nell'adempimento del loro dovere. Così il contribuente che entro il 31 marzo 1950 rettifichi le proprie dichiarazioni od i redditi confermati col silenzio, per l'articolo 34 potrà godere di una tolleranza fino al 50 per cento

del reddito dichiarato. Ciò significa che l'amministrazione non potrà rettificare in aumento il reddito dichiarato se la differenza tra questo ed il reddito effettivo si mantiene nei limiti del 50 per cento dell'aumento spontaneamente confessato dal contribuente. Questa agevolazione rappresenta, in un certo senso, una moderazione di imposta che traduce in termini legislativi il disagio in cui si è trovata l'Amministrazione - e di cui si è già fatto cenno - di fronte alla eccessiva altezza di aliquote che se applicate a redditi rigorosamente accertati avrebbe portato a posizioni insostenibili. Nello stesso tempo l'Amministrazione conserva la facoltà di rettificare gli accertamenti nei confronti di coloro che non compiano il loro dovere di presentare una dichiarazione corretta, nonostante l'eccezionale tolleranza che viene concessa. L'articolo 34 vuole essere uno stimolo ed un sostegno per il contribuente desideroso di chiarire la propria posizione tributaria: ma lascia impregiudicati i poteri del fisco nei confronti dei soggetti riotiosi.

Impostata la questione in questi termini, è sembrato equo ed opportuno estendere i criteri di moderazione relativi agli arretrati anche ai redditi nei confronti dei quali è già stato notificato avviso di accertamento da parte dell'amministrazione. In questo caso, tuttavia, si è voluto subordinare l'agevolazione alla definizione del reddito entro il 31 marzo 1950. Così si pensa di affrettare la liquidazione delle numerose contestazioni che riguardano una materia imponente che supera i 200 miliardi di lire.

La concessione di nuovi termini a favore del contribuente ha posto un problema particolare in ordine all'attuale deciso orientamento giurisdizionale, secondo il quale è nullo l'accertamento proposto dall'ufficio prima della scadenza del termine concesso dalla legge al contribuente per la dichiarazione del reddito oggetto dell'accertamento.

L'articolo 48 si propone di evitare che l'Amministrazione debba arrestare la propria attività in attesa del 31 marzo 1950, e consente agli uffici di continuare nella loro azione di accertamento anche in pendenza di questo termine. Ciò indurrà i contribuenti ad affrettarsi a fare le proprie rettifiche senza attendere

l'ultimo momento, così da prevenire l'accertamento d'ufficio; e d'altra parte l'opera dell'Amministrazione, in questo momento in netta ripresa, non subirà interruzioni.

Non si è potuto dimenticare in questa occasione la situazione che si è determinata in seguito all'intensificata ripresa degli accertamenti che interessano un certo numero di anni passati, ed in relazione al cumularsi di diverse imposte ordinarie e straordinarie sul reddito e sul patrimonio. Molti contribuenti si vengono a trovare in serie difficoltà per fronteggiare i pagamenti richiesti. La situazione è aggravata dalla necessità di non rendere più difficile la ricostituzione del capitale circolante delle imprese ridotto a seguito dell'inflazione. In relazione a tali esigenze, che toccano interessi di carattere generale, si propone con l'articolo 35 di concedere il pagamento in tre anni delle annualità arretrate, rendendo così materialmente sopportabile il pagamento di somme notevoli quali quelle che saranno portate dagli accertamenti e dalle dichiarazioni che si sollecitano.

Con l'articolo 36 e 37 si è cercato di stimolare in armonia con quanto detto sopra la regolarizzazione di eventuali evasioni fiscali in materia di imposta sugli affari.

Analoghe disposizioni vengono proposte con l'articolo 39 in materia di imposta straordinaria sul patrimonio per cui si concede una riapertura di termini per le dichiarazioni e per le rettifiche, senza peraltro concedere alcuna agevolazione circa la dilazione, ma anzi chiedendo un moderato interesse per le quote di imposta che avrebbero dovuto essere pagate prima d'ora. Per stimolare la definizione delle controversie già insorte in materia di patrimoniale, è concessa la riduzione delle penalità limitatamente ai concordati effettuati in un termine breve fissato dall'articolo 40.

L'articolo 41, primo comma, proroga dal 12 agosto 1949 ad un anno dall'entrata in vigore della legge il termine entro il quale le società regolarmente costituite possono fondersi o concentrare in altre imprese societarie un ramo della loro attività, godendo di agevolazioni fiscali già in atto. La proroga del termine è resa necessaria dal fatto che soltanto recentemente (con la legge 1° aprile 1949, n. 94), è stata regolata la rivalutazione per

conguaglio monetario dei capitali sociali, che costituisce un antecedente necessario delle operazioni sopra indicate: e dalla considerazione che è interesse generale che le imprese si diano l'assetto che meglio risponde alle esigenze produttive senza essere indotte ad affrettare decisioni da considerazioni puramente fiscali.

In relazione allo stesso pensiero con l'articolo 42 si propone il ripristino in via transitoria delle agevolazioni consentite per la proroga delle società già regolarmente costituite e per la regolarizzazione delle società irregolari, dagli articoli 3 e 4 del regio decreto 5 marzo 1942, n. 192 (articolo 42).

È interesse dell'Amministrazione finanziaria di non ostacolare la sistemazione formale delle società esistenti, che dalla loro posizione irregolare traggono incentivo ad occultarsi al fisco, e che cercherebbero di sfuggire alla inchiesta del rilevamento fiscale.

\* \* \*

Rassicurati così i contribuenti per il passato e per l'avvenire nel quadro dell'azione diretta a preparare gli elementi favorevoli all'introduzione di un nuovo sistema, il provvedimento prevede una grande operazione di rilevazione fiscale atta a consentire al fisco di aggiornare e di impiantare, ove manchi, l'anagrafe tributaria. L'operazione tende ad acquisire all'Amministrazione elementi il più possibile completi sulla situazione economica individuale di ciascun contribuente e sui mezzi di sostentamento da cui ciascuno trae le proprie risorse. Questa vasta ed importante operazione in cui l'Amministrazione ripone molta fiducia per una più perfetta conoscenza del mondo dei contribuenti effettivi e potenziali, è disciplinata dal Titolo IV. È intendimento del Governo, infatti, di attuare appena possibile e comunque entro il 1951, in concorso con le Amministrazioni comunali e le Camere di commercio, un rilevamento fiscale straordinario per identificare i possibili contribuenti e, rispetto a ciascun contribuente, i cespiti produttori di reddito.

Non c'è dubbio che gli uffici riuscirebbero in definitiva ad identificare redditi e contribuenti attraverso una paziente, metodica, laboriosa attività di reperimento. Ma con l'operazione progettata si cerca di affrettare i tempi e rendere più completa ed agevole l'opera degli uffici. Con tale operazione (come disposto negli articoli da 23 a 30), tramite i Comuni verrà recapitata al domicilio dei soggetti una scheda contenente alcune domande molto semplici e atte a far conoscere al fisco da quali cespiti il contribuente trae le proprie risorse. Ciascun soggetto dovrà riempire e firmare la scheda, riconsegnandola all'apposito incaricato che si recherà al domicilio per il ritiro. Le domande verranno poste, si ripete, nel modo più semplice possibile, limitandosi normalmente ad insistere sugli elementi qualitativi e di identificazione dei cespiti, più che non su elementi di carattere estimativo.

Negli articoli dal 31 al 33 sono previste sanzioni per coloro che comunque ostacolano la esecuzione del rilevamento, sanzioni che arrivano nei casi di maggiore gravità fino a pene restrittive per la libertà personale.

\* \* \*

Il Governo, con lo schema di legge, ritiene di aver fatto con coraggio e compatibilmente con le necessità finanziarie del momento, quanto è possibile per rendere fin d'ora il nostro sistema fiscale più perequato e meglio sopportabile da parte del contribuente. La riduzione delle aliquote e la sistemazione del passato elimina qualsiasi alibi dei contribuenti di fronte al dovere di dichiarare con tutta sincerità la loro situazione ai fini tributari. La correttezza delle dichiarazioni è un elemento indispensabile per avviare finalmente i rapporti tra contribuente ed Amministrazione su di una nuova base di reciproca fiducia. Lo schema proposto compie un primo, decisivo passo verso un nuovo ordine di rapporti. Sta al contribuente di assecondare lo sforzo del legislatore inteso, nell'interesse dei singoli e della comunità, a realizzare una più equa distribuzione del carico fiscale.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

*Norme sulla dichiarazione annuale dei redditi.*

## Art. 1.

La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1950, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.

## Art. 2.

La dichiarazione deve indicare l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto dei singoli redditi, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

per i redditi di categoria C/2, coloro il cui reddito complessivo non superi le lire 600.000;

per i redditi dei terreni e per i redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo non raggiunge le lire 240.000.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.

## Art. 3.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria B e di categoria C/1, del 10%, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 200.000, senza pregiudizio delle altre sanzioni

previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

## Art. 4.

L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

## Art. 5.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, nel termine fissato.

Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 100.000.

## TITOLO II.

*Norme relative alle imposte dirette.*

## Art. 6.

Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si

chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento o in altri notificati successivamente e nella decisione gli uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito.

#### Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

«L'Intendenza di finanza ha facoltà di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento, anzichè all'Ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della società od ente, ovvero il domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale.

«La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dal Ministero delle finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a provincie diverse.

«Le disposizioni precedenti hanno effetto, per le società ed enti tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 e, per le altre società e per gli imprenditori individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti già divenuti definitivi».

#### Art. 8.

La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo

tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermo restando gli accertamenti divenuti definitivi, alle materie prime e alle merci, in base ai valori e alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti, dei singoli esercizi in cui si sono verificate le variazioni. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

#### Art. 9.

Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il terzo esercizio successivo, purchè l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa.

In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario.

#### Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indi-



spensabile al normale funzionamento dell'azienda la media delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938.

Il contribuente e l'ufficio hanno la facoltà di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.

La consistenza della scorta indispensabile è ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialità produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda.

Per le imprese che hanno iniziata la loro attività dopo il 1° gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.

#### Art. 11.

Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformità dell'articolo 10, sia stata ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1950, è consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopra indicati.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 marzo 1950, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni, per i bilanci relativi agli esercizi successivi.

La disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze già accertate dall'ufficio, qualora la relativa tassazione venga, su ri-

chiesta del contribuente, definita entro il 31 marzo 1950.

#### Art. 12.

Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1946, nonché degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effettuati a decorrere dalla stessa data, può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo è computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui è stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'ammortamento anticipato non superi il 15 per cento della spesa.

Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro il 31 marzo 1950.

#### Art. 13.

Ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, i contribuenti non tassati in base a bilancio, che, in conseguenza di infortuni tellurici od atmosferici, quali terremoti, eruzioni, alluvioni, mareggiate, frane e simili, abbiano subito una riduzione dei loro redditi di categoria B e C/1 in misura superiore al 50 per cento, possono chiedere, entro tre mesi dalla data dell'evento, la revisione dei redditi stessi con effetto dalla data suddetta.

#### Art. 14.

La revisione del reddito effettuata a mente dell'articolo precedente ha efficacia per l'imposta di ricchezza mobile; per l'imposta complementare; per l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; per l'addizionale provinciale, e per ogni altra imposta o contribuzione applicata sugli stessi redditi da qualsiasi altro ente impositore.

## Art. 15.

Dal 1° gennaio 1950, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 120.000.

Dal 1° gennaio 1951, tale importo viene elevato a lire 240.000.

Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.

## Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo precedente.

## Art. 17.

L'accertamento ai fini dell'imposta complementare progressiva è di competenza dell'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

## Art. 18.

A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote

progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento;

al reddito di L. 1.000.000 corrisponda l'aliquota del 3,83 per cento;

al reddito di L. 5.000.000 corrisponda l'aliquota del 7,93 per cento;

al reddito di L. 10.000.000 corrisponda l'aliquota del 10,94 per cento;

al reddito di L. 50.000.000 corrisponda l'aliquota del 22,77 per cento;

al reddito di L. 100.000.000 corrisponda l'aliquota del 31,22 per cento;

al reddito di L. 200.000.000 corrisponda l'aliquota del 42,82 per cento;

al reddito di L. 300.000.000 corrisponda l'aliquota del 51,51 per cento;

al reddito di L. 400.000.000 corrisponda l'aliquota del 58,71 per cento;

al reddito di L. 500.000.000 ed oltre corrisponda l'aliquota del 65,00 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

## TITOLO III.

*Norme sulla riscossione delle imposte dirette.*

## Art. 19.

Le imposte dirette, accertate, in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi conseguiti in ciascun anno, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio dell'anno successivo.

Anche le imposte accertate in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1951-52.

## Art. 20.

Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascun anno. È data facoltà al Ministero delle finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di più prossima scadenza.

Rimane ferma la facoltà dell'Intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari, riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza.

## Art. 21.

Nel caso in cui Aziende appartenenti ad imprenditori individuali o costituite in società di tipo diverso da quello per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata siano comunque conferite in una società tassabile in base a bilancio, la società in cui è avvenuto il conferimento è iscritta a ruolo, in via provvisoria, anche per l'imponibile iscritto o iscrivibile, a carico dell'azienda conferita, per l'esercizio in cui il conferimento ha avuto luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per una iscrizione in dipendenza di accertamento in base a bilanci che comprenda anche il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio tra l'una e l'altra iscrizione.

La stessa disposizione si applica in caso di concentrazione, limitatamente all'imponibile

corrispondente all'azienda concentrata, di cui sia stato effettuato lo sgravio a favore del titolare dell'azienda stessa.

## Art. 22.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, saranno emanate le norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 19 e 20.

## TITOLO IV.

*Rilevamento fiscale straordinario.*

## Art. 23.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1951 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.

## Art. 24.

Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi a norma del comma precedente, può stabilire, fissandone le modalità, che i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 assolvano per la prima volta tale obbligo contemporaneamente alla presentazione della scheda di rilevamento.

## Art. 25.

Possono essere assoggettati al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonché le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento può riguardare, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professio-

nale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non asoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

#### Art. 26.

L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

I soggetti di rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla al Comune stesso.

#### Art. 27.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 15 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 30 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonchè per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

#### Art. 28.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario. Se questo è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta dal compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Il compilatore indica il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attesta, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

È in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dello intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

#### Art. 29.

I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.

#### Art. 30.

I pubblici ufficiali e tutte le altre persone incaricate del rilevamento fiscale hanno il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di violazione di tale dovere si applica l'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 31.

Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la reclusione fino ad un mese e con la multa fino a lire 100.000.

Chi riconsegna la scheda con risposte deliberatamente incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa sino a lire 200.000, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda fino a lire 50.000.

#### Art. 32.

Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi od intese dirette a impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

L'istigazione si considera commessa pubblicamente quando ricorre uno dei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 266 del codice penale.

Quando l'accordo è promosso o l'istigazione è compiuta a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a un milione.

Il minimo delle pene previste nei comma precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di minima gravità.

#### Art. 33.

Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, in qualsiasi modo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

### TITOLO V.

*Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.*

#### Art. 34.

I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare, entro il 31 marzo 1950, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie, i redditi conseguiti nel 1948 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto limitatamente alla eventuale eccedenza sull'imponibile dichiarato, maggiorato del cinquanta per cento.

Questa maggiorazione non può, nel caso di rettifica in aumento dei redditi dichiarati o confermati col silenzio, superare l'aumento dell'imponibile risultante dalla rettifica del contribuente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ai quali sia stato già notificato l'accertamento o la rettifica di ufficio, a condizione che la tassazione sia definitiva, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

#### Art. 35.

Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate, è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1950, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 20.

Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 36.

I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 maggio 1949.

## Art. 37.

È data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 maggio 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità.

Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i limiti dell'avvenuta dichiarazione.

## Art. 38.

Le pene pecuniarie e le soprattasse previste dagli articoli 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro trenta giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e soprattasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 39.

Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettifiche dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalità.

L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma

precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in unica soluzione.

## Art. 40.

Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'Amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

## Art. 41.

Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società e delle concentrazioni di aziende sociali, nonché degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonché quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

## Art. 42.

Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro il 31 marzo 1950, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotta a metà, da applicarsi sull'attivo lordo

esistente al momento in cui la società si regolarizza.

L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto sul registro delle imprese, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 marzo 1950 un nuovo termine alla loro durata, è dovuta la imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

#### TITOLO VI.

##### *Disposizioni relative alla finanza locale.*

#### Art. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è abrogato il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 97.

Con la medesima decorrenza la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

#### Art. 44.

La graduazione dei redditi imponibili a sensi dell'articolo 118 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 5 milioni.

#### Art. 45.

L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1949.

#### TITOLO VII.

##### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 46.

Nella compilazione dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di Cat. B. e C/1 per l'anno 1950 l'ufficio è autorizzato a maggiorare di una somma non superiore a lire 120.000 i redditi comunque divenuti iscrivibili a ruolo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il soggetto può ricorrere contro la maggiorazione entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. Per i redditi per cui pende contestazione davanti alle Commissioni di merito, il ricorso è proposto in via incidentale ed è deciso con il ricorso principale.

Le Commissioni, su richiesta anche verbale dell'Ufficio, possono aumentare di un importo non superiore a lire 120.000 i redditi tassabili per l'anno 1950 per i quali penda contestazione in seguito ad avviso di accertamento o di rettifica notificato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 47.

L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento, ai fini delle imposte dirette ordinarie, dei redditi conseguiti negli anni dal 1946 al 1948 si prescrive con il 30 giugno 1951.

Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 34.

#### Art. 48.

La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma dell'articolo 34 i redditi conseguiti nel 1948 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.